

Protocollo : 35974 R.U. / DCAFC 6°

Rif:

Allegati: 1

Roma, 22/03/2016

Alle Direzioni regionali, interregionali e
interprovinciale

Loro sedi

agli Uffici delle dogane

Loro sedi

e, per conoscenza:

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica

Roma

alla Direzione centrale legislazione e
procedure accise ed altre II.II.

Sede

alla Direzione centrale tecnologie per
l'innovazione

Sede

a TERNA

Roma

all'AME - Asso Misure Energia

Roma

ad ACCREDIA

Roma

OGGETTO: Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica dei sistemi di misura elettrici per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71. Elenco dei laboratori autorizzati. Precisazioni.

Con la circolare 23/D del 29 dicembre 2015 sono stati riepilogati i requisiti tecnico-operativi dei laboratori e del relativo personale dipendente per poter essere inseriti nell'elenco dei soggetti che forniscono supporto ai controlli casuali dell'Agenzia sui sistemi di misura elettrici.

Per quanto di competenza dell'Agenzia, la predetta circolare integra e sostituisce, alla luce degli sviluppi della normativa tecnica nazionale in materia ed, in particolare, della pubblicazione della guida CEI 13-71, tutte le procedure in precedenza ritenute valide per la predetta finalità ed, in particolare, quelle

DIREZIONE CENTRALE ANTIFRODE E CONTROLLI
Ufficio controlli accise e altre imposizioni indirette

contenute nel documento Accredia DT-01-DT del 21 marzo 2012 di cui al decreto del MiSE n.60 del 24 marzo 2015¹ nonché della nota prot. 60675 del 20 giugno 2014, ad ogni buon conto, unita in copia.

Pertanto, eventuali accreditamenti condotti sulla base di documenti tecnici differenti da quelli sopra indicati e non riconosciuti con note ufficiali dell'Agenzia, non sono, ovviamente, considerati validi, per quanto di competenza, ai fini dell'inserimento dei laboratori nell'elenco di che trattasi.

Invece, restano validi gli accreditamenti conseguiti precedentemente all'emanazione della suddetta circolare 23/D in base alle procedure all'epoca riconosciute dall'Agenzia, fermo restando il rispetto da parte di tali laboratori accreditati delle disposizioni dell'Amministrazione finanziaria regolanti l'operatività per i fini fiscali.

Si pregano codeste Direzioni regionali, interregionali e interprovinciale di portare la presente nota a conoscenza di tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di nulla osta preventivo per l'inserimento nell'elenco di che trattasi nonché dei laboratori di rispettiva competenza già inseriti nell'elenco medesimo.

Il Direttore Centrale
Dott. Maurizio Montemagno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

¹ Riferito, com'è noto, ai soli sistemi di misura privi di trasformatori di corrente e di tensione.



Roma, 20 giugno 2014

Protocollo: 60675 R.U.

Alle Direzioni regionali, interregionali e
interprovinciale di Trento e di Bolzano

Rii.:

agli Uffici delle dogane

Loro sedi

Allegati:

e, per conoscenza:
alla Direzione centrale tecnologie per
l'innovazione

Sede

alla Direzione centrale procedure e legislazione
accise

Sede

al Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

all'AME - Asso Misure Energia

Roma

ad ACCREDIA

Torino

OGGETTO: Tarature dei contatori di energia elettrica attiva e sistemi di misura elettrici
utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali. Pubblicazione
documento ACCREDIA DT-01-DT rev.01 del 28 febbraio 2014.

Soggetti autorizzati e modalità.

Si trasmette, per conoscenza e norma, il documento ACCREDIA DT-01-DT
rev.01 recante *“requisiti per l'accreditamento di laboratori per la taratura di
sistemi di misura dell'energia elettrica operanti in ambito fiscale”*.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

1. le verifiche delle tarature devono essere effettuate, sia in laboratorio sia
sull'impianto, rispettivamente secondo le modalità di cui al par.6.2 e 6.3 del
predetto documento DT-01-DT rev.01.

2. le verifiche della taratura devono essere effettuate soltanto dai soggetti inseriti nell'elenco pubblicato sul sito intranet dell'Agenzia in allegato alla circolare 7/D del 6 maggio 2013 e successive modifiche.

Non sono validi, per i fini di competenza, certificati di taratura redatti da soggetti non inseriti nel predetto elenco ovvero non in conformità con le suddette disposizioni tecniche.

Codesti Uffici, in base alle proprie esigenze di servizio, valuteranno l'opportunità di intervenire direttamente presso le officine elettriche per assistere alle operazioni di taratura e per verificare che le stesse siano condotte da personale dipendente delle predette Società e secondo le modalità di cui al predetto documento ACCREDIA.

*Il Direttore Centrale
Giovanni Bocchi
f.to Giovanni Bocchi*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93